

Sindacato Azionisti UBI Banca Spa

Modifica delle **informazioni essenziali** ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in seguito a variazione del numero di partecipanti e del numero di azioni apportate al patto parasociale denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A." relativo ad azioni ordinarie di

UBI BANCA S.p.A. (di seguito anche "UBI Banca")

Premesso che

- a) In data 17 febbraio 2016 è stato stipulato un accordo (il **Patto**) per la costituzione di un **Sindacato** azionario (il Sindacato) tra soci di UBI Banca S.p.A. avente la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione dei soci nell'ottica di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano la Banca e il suo legame con i territori di (storico) insediamento;
- b) In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto", il numero dei partecipanti e il numero dei Gruppi di partecipanti, come di seguito precisato: (i) numero di azioni apportate al "Patto" 112.714.507 (in precedenza 107.765.134), (ii) numero dei partecipanti 175 (in precedenza 173) e (iii) numero dei Gruppi 40 (in precedenza 39);
- c) In data 18 novembre 2016 è stato modificato il testo del Patto;
- d) In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", è variato il numero di azioni apportate al "Patto" come di seguito precisato: numero di azioni apportate al "Patto" 132.730.876 (in precedenza 112.814.507);
- e) In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Capigruppo del "Patto", sono variati il numero di azioni apportate al "Patto" e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni apportate al "Patto" 133.430.876 (in precedenza 132.730.876), (ii) numero dei partecipanti 176 (in precedenza 175) e (iii) numero dei Gruppi 40 (invariato);
- f) Ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende necessario aggiornare le informazioni essenziali con le modifiche intervenute, in relazione al precedente punto e);

Tutto ciò premesso, di seguito si riporta la versione aggiornata del testo concernente le

suddette informazioni essenziali, precisando che vengono aggiornati i Paragrafi 2 (“Azioni Sindacate”) e 3 (“Partecipanti al Patto”).

* * *

1. Società

Il Patto ha ad oggetto le azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**”), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA n. 03053920165, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane con capitale sociale di € 2.440.750.987,50 interamente versato, rappresentato da n. 976.300.395 azioni nominative prive di valore nominale e tutte aventi diritto di voto.

2. Azioni Sindacate

Alla data del 25 gennaio 2017 sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 133.430.876 azioni ordinarie (“**Azioni Sindacate**”), pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

3. Partecipanti al Patto

Alla data del 25 gennaio 2017 vi hanno aderito n. 176 azionisti, raggruppati in 40 Gruppi, complessivamente titolari di n. 133.430.876 Azioni Sindacate, pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. I Partecipanti al Sindacato si riuniscono in “Gruppi” costituiti da un “Capogruppo” e da “Aderenti” che conferiscono, come condizione essenziale della partecipazione al Sindacato, contestualmente alla sottoscrizione del Patto, al “Capogruppo” procura irrevocabile, in quanto rilasciata anche nell’interesse degli altri Partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle Assemblee dei Capigruppo ed in genere nei rapporti con il Sindacato conseguenti alla adesione allo stesso come per inviare agli organi del Sindacato ed alle Autorità competenti le dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Patto.

Ciascun Gruppo è costituito da Partecipanti che conferiscono complessivamente almeno 500.000 azioni. Un singolo Partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a 500.000 azioni può costituire un Gruppo anche se non rappresenta alcun Aderente.

I Partecipanti sottoscrittori del Patto hanno indicato il numero di azioni detenute e non vincolate in Sindacato che non eccedono e non potranno eccedere per tutta la durata del Sindacato il 50% di quelle vincolate.

Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei diritti di voto i seguenti soggetti:

Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato n. 34.170.500 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 25,61% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 16.672.577 azioni (1,708% sulle azioni con diritto di voto), precisando che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio del diritto di voto;

Upifra S.A. che ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,922% sulle azioni con diritto di voto e 6,75% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 810.178 azioni (0,083% sulle azioni con diritto di voto).

I Capigruppo, insieme ai rispettivi Aderenti rappresentati, potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate, sempreché la partecipazione complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell'intero capitale della Banca.

Nessun Partecipante in virtù del Patto esercita controllo su UBI Banca.

4. Nuove adesioni

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a Gruppi che vincolino un numero di azioni non inferiore a 500.000.

Le domande di nuove adesioni devono essere presentate al Presidente del Sindacato, il quale le sottopone all'Assemblea dei Capigruppo alla prima occasione utile.

Sulle domande di nuova adesione delibera l'Assemblea dei Capigruppo, con una maggioranza non inferiore al 60% delle azioni sindacate. L'ammissione può essere condizionata alla fissazione di limiti alle azioni apportate al Sindacato e/o detenibili al di fuori dello stesso.

5. Contenuto e tipologia del Patto

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l'obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Più precisamente:

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

obblighi di voto

- predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell'Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a cessare;
- determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

altre determinazioni

- ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;

- modifiche delle norme contenute nel Patto.

obblighi di consultazione

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

circolazione delle azioni

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di Gennaio e Luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e la data dell'Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Sorveglianza, , nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell'Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell'Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell'Assemblea straordinaria medesima.

clausole penali

Non sono previste clausole penali.

deposito delle azioni

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

6. Organi del Patto

Gli organi del Patto sono il Presidente (d'ora in poi, "Presidente"), i Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza, l'Assemblea dei Capigruppo, la Segreteria del Patto ed il Collegio dei Proviviri.

6.1. Presidente

Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea dei Capigruppo ogni volta che lo ritiene opportuno e nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

6.2. Vice presidenti

Sono nominati due Vice Presidenti del Patto da parte dell'Assemblea dei Capigruppo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

6.3. Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Patto e da un numero di componenti variabile sino a 16 eletti fra i Capigruppo previa determinazione del loro numero, dall'Assemblea dei Capigruppo con una maggioranza del 60% delle azioni conferite.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Patto – Presidente delle riunioni medesime – ritenga opportuno convocarlo e, in ogni caso, quando è necessario procedere alla nomina da parte dell'Assemblea di UBI Banca di uno o più membri del Consiglio di Sorveglianza ed in occasione della convocazione delle Assemblee straordinarie di UBI Banca.

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, formulando obbligatoriamente proposte/pareri, l'Assemblea dei Capigruppo (i) per la predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza da depositare ai sensi dello Statuto di UBI Banca, o per l'individuazione di candidati per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza; (ii) per la determinazione delle deliberazioni da assumere dall'Assemblea dei Capigruppo in ordine alle Assemblee straordinarie della Banca; (iii) per ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere; (iv) sulle modifiche delle norme contenute nel Patto.

6.4. *Assemblea dei Capigruppo*

L'Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente per iscritto, anche mediante telegramma, *facsimile* o *email*, da inviare ai Capigruppo con almeno 3 giorni di preavviso, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Capigruppo si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Capigruppo.

Fuorché nei casi espressamente previsti, l'Assemblea dei Capigruppo delibera su proposta/parere obbligatorio da parte del Comitato di Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni sindacate; ove l'Assemblea deliberi in difformità dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, essa delibera con la maggioranza del 60% delle azioni sindacate.

Ciascun Capogruppo vota in modo inscindibile per tutte le azioni da lui rappresentate. Ai fini del computo del *quorum* deliberativo, qualora si verifichi una delle previste ipotesi di estinzione del mandato in capo a taluni dei Capigruppo e fino a quando non verrà attuata la sostituzione del Capogruppo cessato, non si terrà conto del numero di azioni dal medesimo già rappresentate.

Ogni Capogruppo può farsi rappresentare in Assemblea da altro Capogruppo mediante delega scritta. Non possono essere conferite più di cinque deleghe ad ogni Capogruppo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Patto o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di età, o in assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

Segretario dell'Assemblea è uno dei segretari del Patto designato dall'Assemblea.

I verbali relativi alle riunioni assembleari dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

6.5. *Segreteria del Patto*

Due Segretari compongono la Segreteria del Patto. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Capigruppo anche tra estranei al Patto e durano in carica sino a rinuncia o revoca.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto, salvo quelle che, per espressa disposizione statutaria, debbono essere indirizzate al Presidente del Patto, devono essere

trasmesse in forma scritta ai due Segretari presso la sede del Sindacato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec all'indirizzo sindacato.azionisti.ubibanca@legalmail.it.

6.6. *Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea dei Capigruppo per tutta la durata del Patto. L'Assemblea provvederà altresì all'integrazione qualora per qualsiasi causa venisse a mancare il numero anzidetto.

Eventuali divergenze che insorgessero tra i Partecipanti a seguito dei presenti accordi dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri il quale dovrà ricercare l'amichevole risoluzione secondo equità. Qualora la questione rimanga irrisolta - per espressa dichiarazione del Collegio dei Probiviri o perché sono inutilmente trascorsi due mesi dalla rimessione della vertenza al Collegio stesso - gli interessati dovranno far ricorso al Collegio Arbitrale.

* * *

I Partecipanti in sede di sottoscrizione del Patto hanno nominato i componenti degli organi del Sindacato, sino alla scadenza del Sindacato stesso.

7. **Durata del Patto - Rinnovo**

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2019.

L'ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

8. **Deposito del Patto. Sito internet**

Il Patto costitutivo del Sindacato, quale aggiornato, viene come per legge depositato al Registro delle Imprese di Bergamo.

Il sito internet sul quale il presente documento è pubblicato è www.ubibanca.it.

Brescia, 30 gennaio 2017